




**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
**Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee**  
**Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio**  
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per il Comune di Roma

---

*Dichiarazione di notevole interesse pubblico  
ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42  
"Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"*

COMUNE DI ROMA - AMBITO MERIDIONALE DELL' AGRO ROMANO COMPRESO  
TRA LE VIE LAURENTINA E ARDEATINA  
(Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata)



**NORME**

**Funzionari responsabili**

Arch. Sergio Anzivino

Arch. Maria Luisa Mutschlechner

**IL SOPRINTENDENTE**  
**Arch. Federica Galloni**

## INDICE

### CAPO I

#### Disposizioni generali

art. 1 (contenuti e finalità delle presenti Norme).....	1
art. 2 (articolazione della disciplina d'uso e di tutela).....	2
art. 3 (autorizzazioni pregresse).....	2
art. 4 (autorizzazione per opere pubbliche).....	2
art. 5 (definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture).....	3

### CAPO II

#### Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggio

art. 6 (i sistemi di paesaggio – individuazione).....	4
art. 7 (paesaggi - disciplina di tutela e di uso).....	6
art. 8 (obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio)...	9
art. 9 (già 21) (paesaggio naturale).....	10
art. 10 (paesaggio naturale agrario).....	24
art. 11 (paesaggio naturale continuità).....	37
art. 12 (paesaggio agrario di rilevante valore).....	51
art. 13 (paesaggio agrario di valore).....	65
art. 14 (paesaggio agrario di continuità).....	80
art. 15 (paesaggio degli insediamenti urbani).....	95
art. 16 (Paesaggio degli insediamenti in evoluzione).....	108
art. 17 (parchi, ville e giardini storici).....	121
art. 18 (paesaggio dell'insediamento storico diffuso).....	132
art. 19 (Reti, infrastrutture e servizi).....	144

### CAPO III

#### Modalità di tutela dei beni singoli di valore archeologico, storico-architettonico, geomorfologico-naturalistico e vegetazionale)

art. 20 (individuazione dei beni).....	158
art. 21 (Norme per la protezione dei corsi delle acque pubbliche).....	159
art. 22 (norme per la protezione delle aree boscate).....	162
art. 23 ( Norme per la protezione dei beni di interesse archeologico).....	165
art. 24 ( beni di interesse storico-architettonico).....	166
art. 25 (beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relative fasce di territorio contermine).....	169
art. 26 (filari e gruppi arborei e relative fasce di territorio contermine).....	169

### CAPO IV

#### Interventi particolari

art. 27 (salvaguardia delle visuali).....	170
art. 28 (attività estrattive).....	171

**CAPO I**  
**(Disposizioni generali)**

**Art. 1**  
***(contenuti e finalità delle presenti Norme)***

1. Le presenti Norme contengono le prescrizioni d'uso relative al settore meridionale del territorio del Comune di Roma (compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina) così come individuato nella relativa cartografia, del quale costituiscono parte integrante, riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".

2. Ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", le presenti Norme dettano la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del settore territoriale di cui al comma precedente.

3. Allo scopo di garantire la necessaria e opportuna omogeneità nella disciplina di uso e di tutela dei beni paesaggistici nell'intero territorio del Comune di Roma e della Regione Lazio, le presenti Norme adottano - introducendovi alcuni adeguamenti - i criteri metodologici e le modalità di tutela che informano il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, con particolare riguardo alla classificazione del territorio in "Sistemi di paesaggio" e "Ambiti di paesaggio" ed alle relative Norme.

4. Nel testo a seguire delle presenti Norme per "Codice" si intende il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni; con l'acronimo PTPR si intende il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con le succitate Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007; con l'acronimo PP.TT.PP. si intendono i Piani Territoriali Paesistici n. 15/3 "Cecchignola-Vallerano" e n. 15/5 "Decima Triglia", nei quali ricade il territorio di cui alle presenti Norme, approvati dalla Regione Lazio con la L.R. 6 luglio 1998, n. 24; con l'acronimo SIP si intende lo Studio di Inserimento Paesistico previsto dall'art. 30 della L.R. 24/98; detto elaborato ha carattere integrativo rispetto alla Relazione Paesaggistica prevista dal DPCM 12.12.2005, la redazione della quale è comunque obbligatoria per la progettazione di qualsiasi intervento ricadente nell'ambito territoriale disciplinato dalle presenti Norme ai fini della preventiva acquisizione dell'autorizzazione prevista dagli articoli 146 e 159 del Codice e, comunque, ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento medesimo.

5. Nell'ambito territoriale di cui al comma 1 la disciplina contenuta nelle presenti Norme e nella relativa cartografia sostituisce a tutti gli effetti quella del P.T.P.R. e quella dei PP.TT.PP., anche con riguardo alle modifiche introdotte in questi ultimi con D.G.R. Lazio n. 41 del 31 luglio 2007.

## **Art. 2**

### ***(articolazione della disciplina d'uso e di tutela)***

1. La disciplina d'uso e di tutela contenuta nelle presenti Norme si articola secondo un duplice livello normativo: un livello è relativo ai Sistemi e agli Ambiti di paesaggio di cui al successivo Capo II ; l'altro livello, contenuto nel Capo III, concerne specificamente i singoli beni presenti sul territorio, sia di carattere archeologico e storico-architettonico che di carattere geomorfologico-naturalistico e vegetazionale. Si applicano entrambe le discipline di tutela, se compatibili; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

2. Per quanto riguarda l'individuazione cartografica dei beni singoli ricadenti all'interno del settore territoriale disciplinato dalle presenti Norme, si fa riferimento alle tavole serie B ("Beni paesaggistici") e C ("Beni del patrimonio naturale e culturale) del PTPR, nonché alle tavole serie E3 bis ("Beni di interesse archeologico e storico monumentale") ed E3 ter ("Beni di interesse ambientale di tipo geomorfologico, naturalistico e paesistico") dei PP.TT.PP., entro i limiti e secondo i criteri specificati al Capo III delle presenti Norme.

## **Art. 3**

### ***(autorizzazioni pregresse)***

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, prima della dichiarazione di interesse pubblico dell'ambito territoriale disciplinato dalle presenti Norme devono intendersi valide, anche se in contrasto con le sopravvenienti disposizioni di cui alle presenti Norme, fino alla scadenza di validità quinquennale dell'autorizzazione medesima.

## **Art. 4**

### ***(autorizzazione per opere pubbliche)***

1. Per le opere pubbliche statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147 del Codice.
2. Le opere pubbliche di interesse statale e regionale nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione territoriale aventi efficacia di piani di settore, possono essere consentiti anche in deroga alle presenti Norme,

previa predisposizione del SIP o esperimento delle procedure della VIA e della VAS ove previste; il parere o l'autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalle presenti Norme per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge prevalenti su quelle definite dalle presenti Norme sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili; inoltre terminati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

### **Art. 5**

#### ***(definizioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)***

- 1 Le definizioni contenute nelle presenti norme si riferiscono a quelle del Testo unico per l'edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380.
- 2 Nelle presenti norme, in particolare nei "paesaggi", la tipologia di trasformazione indicata con "recupero e ampliamenti inferiori al 20%" comprende tutte le categorie di cui al comma 1 lettere a, b, c, d dell'articolo 3 del DPR 380/01 e gli ampliamenti di volume realizzati fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%, tipologie tutte consentite nei limiti espressamente indicati dalla disciplina di tutela e di uso.
- 3 La "sostituzione edilizia", relativa a interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/01, con sagoma ed area di sedime diversa dalla originaria ma interna all'area di pertinenza dell'immobile esistente, è riconducibile agli interventi di cui al comma 1 lettera e.1) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 indicati nei paesaggi nella tipologia "nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%".
- 4 Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, possono essere consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle presenti Norme ovvero ove non indicate:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente; tali interventi sono tutti consentiti nei limiti espressi nella disciplina di tutela delle presenti Norme;
  - c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti,

- nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, ove previste, ovvero previa redazione del SIP ;
- d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti e impianti assimilabili

## CAPO II

### **(Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi)**

#### **art. 6**

##### *(i sistemi di paesaggio - individuazione)*

1. Le presenti Norme, ai fini della delimitazione degli ambiti paesaggistici ai sensi dell'art. 135 del Codice, fanno riferimento agli ambiti paesaggistici, di seguito denominati paesaggi, così come individuati dal PTPR per l'intero territorio regionale del Lazio in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.
2. Gli ambiti di paesaggio di cui al comma precedente costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.
3. La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico - culturali, naturalistiche ed estetico - percettive che li connotano ed è riconducibile alle tre seguenti configurazioni fondamentali :
  - a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
  - b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai Paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;
  - c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai Paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali;
4. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi secondo lo schema sotto riportato.

<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE</i>	Paesaggio naturale
	Paesaggio naturale agrario
	Paesaggio naturale di continuità
<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO</i>	Paesaggio agrario di rilevante valore
	Paesaggio agrario di valore
	Paesaggio agrario di continuità
<i>SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO</i>	Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
	Parchi, Ville e Giardini storici
	Paesaggio dell'insediamento urbano
	Reti infrastrutture e servizi
	Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
	Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

- 5 Vengono individuati inoltre i seguenti ambiti nei quali le rispettive trasformazioni dovranno avvenire , con particolare riguardo alla collaborazione istituzionale:
- gli “ambiti di recupero e valorizzazione”; in tali ambiti, in tutti paesaggi, possono essere attivati interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione, con gli strumenti di cui L.R. 24/98, artt. dal 28 al 31 quinquies;
  - “i toponimi e le zone di recupero urbanistico”; in tali ambiti, potranno essere esaminati piani attuativi con valenza paesistica, che riguardino nel loro complesso interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione, con gli strumenti di cui L.R. 24/98;
  - le “aree eventualmente soggette a trasformazione urbanistiche”; in tali ambiti, potranno essere esaminati piani attuativi, di iniziativa privata e/o pubblica con valenza paesistica di cui alla L.R. 24/98;
- 6 Vengono altresì individuati le “aree o punti di visuale”; in tali aree per tutti i paesaggi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 comma 3 delle presenti Norme.

**art. 7**  
**( paesaggi - disciplina di tutela e di uso )**

1. Ogni “Paesaggio” prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C).
2. Nella tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.
3. Nella tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività vengono individuati inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.
4. Nella tabella C) vengono definite generali disposizioni regolamentari - in quanto valide per l’attuazione di tutti gli interventi compatibili con gli usi definiti dalla tabella B) - contenenti direttive di dettaglio per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.
5. La disciplina delle azioni e trasformazioni che non risultano in alcun modo individuate si ricava in via analogica tenendo conto degli specifici obiettivi di qualità paesistica e dei fattori di rischio definiti per ogni paesaggio nella tabella A).
6. La disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi si riferisce alla seguente classificazione di usi e di interventi elencati:

<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>	
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvopastorale</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
1.2.3	Abitazioni rurali
1.2.4	strutture per agriturismo
1.2.5	recupero centri rurali esistenti
1.2.6	Formazione nuovi centri rurali

<b>2</b>	<b>Usò per attività di urbanizzazione</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica</b>
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 comma 1 lettera e.2 Dpr 380/01)</b>
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 comma 1 lettera e.2 Dpr 380/01)</b>
<b>3</b>	<b>Usò Residenziale</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d dell'articolo 3 del DPR 380/01.</b>
<b>3.3</b>	<b>istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 comma 1 lettera e.5 DPR 380/01)</b>
<b>4</b>	<b>Usò produttivo, commerciale e terziario</b>
<b>4.1</b>	<b>Laboratori artigianali</b>
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>4.5</b>	<b>istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 D.P.R. 380/01)</b>
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)</b>
4.6.1	recupero e ampliamenti
4.6.2	nuova realizzazione
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)</b>
4.7.1	recupero e ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>
4.8.1	recupero e ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione
<b>5</b>	<b>Usò Turistico Sportivo e Culturale</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio</b>
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%

5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%
<b>6</b>	<b>Uso Tecnologico</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 D.P.R. 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>
<b>6.2</b>	<b>installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/01)</b>
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>
<b>7</b>	<b>Uso Infrastrutturale</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>
7.2.1	viabilità locale
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari
7.2.3	grande viabilità
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici
7.2.6	piste ciclabili
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta

<b>7.3</b>	<b>Infrastrutture di trasporto esistenti</b>
7.3.1	Adeguamento
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>
7.4.1	porti e aeroporti
7.4.2	nodi di scambio

- 9** Con riferimento alla tabella degli usi e trasformazioni di cui al presente articolo per “centro rurale esistente” si intendono gli insediamenti di interesse estetico tradizionale riconoscibili per essere sorti in funzione della attività di colonizzazione o bonifica dei territori agricoli; per centri di nuova formazione si intendono quelli riconducibili all’articolo 56 della L.R. 38/99
- 10** In relazione alle attività di trasformazione e conservazione ammesse dalla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi, ai fini delle autorizzazioni e pareri di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, fatte salve ulteriori limitazioni imposte dalla modalità di tutela dei beni individuati di cui al Capo III delle presenti Norme, qualora gli indici urbanistici ed i parametri edilizi non siano esplicitamente indicati nella disciplina di tutela e di uso, si può fare riferimento a quelli stabiliti per la corrispondente parte del territorio dagli strumenti urbanistici vigenti.

#### **art. 8**

##### *(obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio)*

1. Le presenti Norme, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesistici riconosciuti ai diversi paesaggi o sistemi di paesaggio in cui è classificato il territorio, individuano gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi.
2. Gli obiettivi di qualità e la disciplina di tutela sono ordinati, ai sensi dell’articolo 135 del Codice:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
  - d) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

**art. 9 (già 21)**  
***(paesaggio naturale)***

1. Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità.
2. La tutela è volta alla valorizzazione dei beni ed alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia

**Tab. A) Paesaggio Naturale - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Coste dei laghi                      Coste del mare                      Corsi d'acqua pubblica                      Zone umide                      Boschi                      Montagne sopra i 1200 metri                      Biotopi                      Monumenti naturali</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale</p> <p>Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi</p> <p>Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere</p> <p>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso                      - attenta politica di localizzazione e insediamento                      - misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.</p> <p>Valorizzazione dei beni naturali e culturali</p> <p>Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive</p>	<p>Riduzione del suolo dovuta ad espansioni urbane, seconde case e infrastrutturazione</p> <p>Abusivismo e frazionamenti fondiari con uso promiscuo</p> <p>Eccessivo uso del bene derivante dal turismo di massa</p> <p>Erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque.</p> <p>Distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi, urbanizzazioni, smottamenti del terreno, valanghe, Attività estrattive, discariche e depositi cielo aperto.</p>

**Tabella B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela**

<b>Tipologie di interventi di trasformazione</b>		<b>obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvo-pastorale</b>	<b>conservazione dell'uso agricolo e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono compatibili le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi, la costruzione di ricoveri per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	È consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento funzionale nei limiti di aumento di volume inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.

1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono ammesse subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti. Il SIP deve prevedere azioni di valorizzazione paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 c.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentito
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Conservazione del patrimonio edilizio e della rete viaria esistenti compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio naturale</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica</b>	Non compatibili
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 e.2 Dpr 380/01)</b>	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lettera e.2 Dpr 380/01)</b>	Consentito esclusivamente adeguamento funzionale servizi esistenti
<b>3</b>	<b>Uso Residenziale</b>	
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di volume nè di

		superfici esterne coperte e/o pavimentate. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Non consentita
<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01)</b>	Non compatibile
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	
<b>4.1</b>	<b>Laboratori artigianali</b>	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co. 1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale da prevedere in un SIP.
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% è consentita esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 D.P.R. 380/01)</b>	Consentito per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)</b>	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale ed eliminazione delle attività incompatibili anche con la rilocalizzazione

4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 D.P.R. 380/01)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non Compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.1	nuova realizzazione	Non Compatibile.
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non Compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non Compatibile.
<b>5</b>	<b>Uso Turistico Sportivo e Culturale</b>	<b>Salvaguardia e fruizione del patrimonio naturale</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio</b>	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale e utili alla sua fruizione
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Non sono consentiti ampliamenti.
5.1.2	nuova realizzazione	Non Consentito.
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale

5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile, nel limite massimo di 20mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette.
5.4	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti : consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico nel rispetto delle alberature esistenti.

5.4.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente il recupero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/98.
5.5.2	nuova realizzazione	Non Consentito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/98.
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti.
5.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture degli impianti esistenti.
5.7.2	nuova realizzazione	Non Consentito
<b>6</b>	<b>Uso Tecnologico</b>	<b>sviluppo del territorio nel rispetto del patrimonio naturale</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.3 D.P.R. 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrate. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista nel SIP.
<b>6.2</b>	<b>installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 c.1 e.4 D.P.R. 380/01)</b>	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale

		sistemazione paesistica prevista.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Non consentiti.
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Non consentiti.
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti solo se di pertinenza di manufatti esistenti se integrati o parzialmente integrati negli edifici stessi rispetto dei caratteri tipologici tradizionali.
<b>7</b>	<b>Uso Infrastrutturale</b>	<b>Salvaguardia del patrimonio naturale</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Non Consentiti
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista nel SIP.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita solo l'apertura di strade forestali necessarie per le attività agro-silvo pastorali
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Nelle fasce costiere i sentieri di attraversamento della duna o dell'arenile devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono conservare la vegetazione esistente. E' prescritto il mantenimento degli accessi al mare o ai laghi, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.

7.2.6	piste ciclabili	Sono consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna o dell'arenile. I parcheggi non sono consentiti.
<b>7.3</b>	<b>Infrastrutture di trasporto esistenti</b>	
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter l.r. 24/98 con esclusione di realizzazioni di nuovi tracciati.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve prevedere misure di miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli
7.4.2	nodi di scambio	articolo 12 e 61 delle presenti norme.

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

<b>Tabella C Paesaggio naturale - norma regolamentare</b>		
<b>1</b>	<b>Elementi Geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazione rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità

<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di

		una fascia di rispetto ineditata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano o rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali

		in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzata con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 10**  
*(paesaggio naturale agrario)*

1. Il Paesaggio naturale agrario è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.
2. La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

<b>Tab. A) Paesaggio naturale agrario - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>		
<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree agroforestali con vegetazione arbustiva o a pascolo naturale</li> <li>- aree costiere o aree di fondovalle a utilizzazione prevalentemente agricola</li> <li>- aree agricole ricadenti nelle aree naturali protette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario</li> <li>Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri</li> <li>Tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale</li> <li>Conservazione degli insiemi paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle marenne tirreniche</li> <li>Recupero degli ambiti parzialmente compromessi e ripristino ambientale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificazione della compagine vegetale o morfologia</li> <li>- modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</li> <li>- modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</li> <li>Interruzione di processi ecologici e ambientali</li> <li>Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive)</li> <li>Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa</li> </ul>

<b>Tabella B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela/disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso Agricolo e silvopastorale</b>	<b>Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto delle colture tradizionali e dei beni del patrimonio naturale</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonché, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	E' consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20% Le nuove realizzazioni sono consentite con

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati; l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 50 ha. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazioni rurali	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20%. Le nuove realizzazioni sono consentite su lotto minimo 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c del co. 1 art.3 DPR 380/01) dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co. 1 art. 3 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento. Gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati anche all'approvazione di un PUA.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lett. d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Conservazione dei tessuti urbani e della rete viaria esistente compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica</b>	Non compatibile

2.2	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 34 e.2)</b>	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente ed ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	Consentito esclusivamente l'adeguamento funzionale servizi esistenti
3	<b>Uso Residenziale</b>	<b>Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali</b>
3.1	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente agli interventi. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e o pavimentate.
3.2	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Non consentito
3.3	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01).</b>	Non compatibile
4	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio naturale agrario</b>
4.1	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario

4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e il risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Salvaguardia del paesaggio agrario
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, è subordinata al SIP. Non sono consentiti ampliamenti di volume, ne' di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
4.2.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito esclusivamente il recupero delle strutture esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione	Non consentita

<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/01)</b>	Non compatibile
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario
4.6.1	recupero e ampliamenti	E' consentito esclusivamente il recupero. Non sono ammessi ampliamenti salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 ml. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>5</b>	<b>Uso Turistico Sportivo e culturale</b>	<b>Promozione e fruizione del paesaggio naturale agrario</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio naturale agrario
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo nonché, previo

		SIP, la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture. Sono ammessi ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico sanitario e tecnologico.
5.1.2	nuova realizzazione	Non consentita.
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 20 mc per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	Salvaguardia del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Valorizzazione del paesaggio agrario e promozione della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo. Sono consentiti ristrutturazione edilizia e ampliamenti inferiori al 20% previo SIP con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Il SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.4.2	nuova realizzazione	Consentita mediante recupero edifici esistenti; per la ristrutturazione edilizia e

		ampliamenti inferiori al 20% è necessaria la redazione del SIP.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi per risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate e di volumi.
5.5.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
5.6.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Fruizione del paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento di impianti sportivi esistenti compreso l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP con possibilità di realizzare le strutture strettamente necessarie per la loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico esistente con i.f. 0,001 mc/mq ed h. max 7 ml.
<b>6</b>	<b>Usò Tecnologico</b>	<b>Utilizzazione del Paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e dei beni del patrimonio naturale</b>
<b>6.1</b>	<b>infrastrutture e impianti anche</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e

	<b>per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrdoti, metanodotti, acquedotti)</b>	per il trasporto di energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	<b>installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)</b>	subordinate a SIP che deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post opera. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.3	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Non compatibili
6.4	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Non compatibili
6.5	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	<b>Uso Infrastrutturale</b>	<b>Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
7.1	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Non Consentito
7.2	<b>nuove infrastrutture</b>	Salvaguardia del paesaggio naturale agrario
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.

		Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e della caratteristiche del paesaggio agrario
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta con movimenti di terra max + o - 1,50 m sul piano di campagna
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano o naturale agrario e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Salvaguardia del paesaggio naturale agrario
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.4.2	nodi di scambio	

3 Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

<b>Tabella C    paesaggio naturale agrario - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>Norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

2.3	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
3.1	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio, conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
4.1	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.

<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	Preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture. colori. Materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 11**  
***(paesaggio naturale continuità)***

1. Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.
2. La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.
3. In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio.
4. Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B.

**Tab. A) Paesaggio naturale di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>- Aree interne o immediatamente adiacenti ai beni del paesaggio naturale (boschi, vegetazione ripariale)</p> <p>-componenti integrative del paesaggio naturale ( pascoli, rocce ed aree nude )</p> <p>- Aree di pregio con elementi di interesse naturalistico interne o adiacenti a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione quali:</p> <p>- Corridoi naturalistici con funzione di connessione con i paesaggi naturali</p> <p>- aree di crinale, ali di altipiano</p> <p>- aree di margine di particolare qualità vegetazionale o morfologica</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale</p> <p>Riqualficazione e recupero dei caratteri naturali propri</p> <p>protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale</p> <p>valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari</p> <p>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso</p> <p>- attenta politica di localizzazione e insediamento</p> <p>- utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano.</p> <p>Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico</p>	<p>Modificazione della compagine vegetale o morfologia</p> <p>Interruzione di processi ecologici e ambientali</p> <p>Fenomeni di intrusione e di riduzione del suolo a causa di riconversione di aree verdi ai fini insediativi (secondo case, strutture ricettive)</p> <p>Eccessivo uso del bene dovuto a turismo di massa</p> <p>Aree estrattive ,discariche e depositi a cielo aperto</p> <p>Abusivismo</p>

<b>Tabella B Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela/disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	<p>Sono compatibili: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi.</p> <p>I silos ed impianti di serra, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, possono esse realizzati subordinatamente a PUA e SIP che ne verifichino la localizzazione non impattante. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare modeste strutture per il ricovero degli animali.</p> <p>Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi</p>
<b>1.2</b>	<b>manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti e un aumento di volume < 20% . Non sono consentite nuove edificazioni.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti. Il SIP deve prevedere azioni di valorizzazione paesaggistica
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

		La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, è subordinata al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica di cui alla disciplina regolamentare.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti, utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica</b>	Non compatibile
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/01)</b>	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	Consentito esclusivamente l'adeguamento funzionale servizi esistenti
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Attenta politica di localizzazione e insediamento Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento, nonché l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3c.1 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Non consentita

<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c. 1 lett. e. 5 DPR 380/01)</b>	Non compatibile
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio e fruizione dei paesaggi contigui</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP che deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	conservazione attività esistenti
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/01, è subordinata al SIP. Non sono consentiti ampliamenti di volume, né di superfici esterne coperte e/o pavimentate. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP che deve prevedere azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito adeguamento funzionale servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico

4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentite esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
<b>4.5</b>	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/01)	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	conservazione delle attività compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste del mare o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
4.6.2	nuova realizzazione	Consentita per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste del mare o nei 150 m. dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile. Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile

<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Salvaguardia e fruizione dei paesaggi contigui</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentito
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. E' possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 20mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e

		straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% da realizzare nel rispetto delle componenti naturali.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette nel rispetto delle componenti naturali.
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché le ristrutturazione edilizie con adeguamento funzionale e tecnologico e alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono ammessi ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione	Consentiti previo SIP per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti. In caso di ampliamenti le strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente
5.5.2	nuova realizzazione	Consentiti, previo SIP i campeggi nonché i servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP.

5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di servizi strettamente indispensabili alla fruizione di impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione di impianti sportivi previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per ha e altezza massima di m 7,00.
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti previo SIP.
5.7.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto, nonché di servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>6.1</b>	<b>infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e di trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
<b>6.2</b>	<b>installazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)</b>	subordinate a SIP che deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti</b>	Consentiti previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione alle modificazioni della morfologia dei luoghi, dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, della compagine vegetale, della interruzione di

	<b>fotovoltaici)</b>	processi ecologici e paesistici e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Consentiti previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Consentiti manufatti di modesta dimensione strettamente necessari alla funzionalità del tracciato viario esistente o consentito dalle presenti norme compatibilmente con la morfologia dei luoghi e della salvaguardia delle visuali.
<b>7.2</b>	<b>Nuove infrastrutture</b>	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	Grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.

7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Sono consentiti anche impianti elementari per la sosta. I sentieri di attraversamento della duna devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono essere compatibili con la vegetazione esistente. E' prescritto il mantenimento dello stato degli accessi al mare, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP nel rispetto del contesto naturale esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna.
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Fruizione, anche visiva dei paesaggi naturali circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano, rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si
7.4.2	nodi di scambio	rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari

<b>Tabella C - paesaggio naturale di continuità - norma regolamentare</b>		
	<b>Elementi del paesaggio</b>	<b>Norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazione rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre

		prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale</b>	

<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	Preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. l'altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento , per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 12**  
***(paesaggio agrario di rilevante valore)***

1. Il Paesaggio agrario di rilevante valore è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.
2. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico.
3. In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni .
4. La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.

**Tab. A) Paesaggio agrario di rilevante valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Seminativi di grande estensione</p> <p>Prati stabili (foraggera permante)</p> <p>Aree di coltivazione tipica o specializzata (vigneti, uliveti, noccioleti)</p>	<p>Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore</p> <p>Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali</p> <p>Riqualficazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconduzione a metodi di coltura tradizionali</li> <li>- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti</li> <li>- attenta politica di localizzazione e insediamento</li> <li>- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio agricolo.</li> </ul> <p>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</p>	<p>Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico</p> <p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Suddivisione e Frammentazione</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle attività agricole</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico</p>

<b>Tabella B) Paesaggio agrario di rilevante valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela/disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>Conservazione esercizio dell'uso agricolo e silvo pastorale nel rispetto delle colture e dei metodi tradizionali e dei valori identitari del paesaggio agrario di rilevante valore</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica</b>	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
<b>1.2</b>	<b>manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali.
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha.

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture e SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale .
1.2.3	abitazione rurale	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c del DPR 380/01) dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonchè per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto anche il SIP. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare

		contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non compatibili
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Conservazione dei tessuti dei borghi agricoli e della rete viaria esistente</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	E' consentita la ristrutturazione urbanistica dei centri rurali esistenti subordinatamente ad un piano attuativo con valenza paesistica finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire valutazioni sulla conservazione dei caratteri estetico-tradizionali dell'insediamento rurale e sul miglioramento della percezione visiva.
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/01)</b>	E' consentito l'adeguamento delle reti di servizio esistenti e la realizzazione di nuove reti legate ad edificazioni presenti o ammesse dalle presenti norme ed ai relativi adeguamenti funzionali e tecnologici.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	Consentito l'adeguamento funzionale servizi esistenti. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01 .</b>	Non consentita
<b>3.3</b>	<b>istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non compatibili

<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Valorizzazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di rilevante valore
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonchè per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Non sono consentiti ampliamenti.
4.2.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento funzionale di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.3.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle

		prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione	Non compatibili
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/01)</b>	Non compatibili
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	Conservazione degli usi compatibili con la tutela del paesaggio agrario di rilevante valore.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Per gli impianti esistenti contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale. Non consentiti ampliamenti.
4.6.2	nuova realizzazione	Consentita esclusivamente se legata alle attività esistenti in ogni caso deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non compatibili. Sono consentite le opere di ripristino delle attività agricole o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibili
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Tutela del paesaggio agrario di rilevante valore
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede

		di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>5</b>	<b>Usò turistico sportivo e culturale</b>	<b>Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture di cui alla disciplina regolamentare. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di concepimento nonchè gli adeguamenti igienico-tecnologici è subordinata al SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Conservazione delle strutture esistenti
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibile
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>Strutture scientifiche, centri culturali e musei</b>	valorizzazione del paesaggio agrario e promozione dell'uso agricolo tradizionali e della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture di cui alla disciplina regolamentare. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d)

		dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 delle leggi regionali di recepimento nonchè l'ampliamento inferiore al 20% sono subordinati a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita previo SIP preferibilmente mediante recupero e ampliamento degli edifici esistenti.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente recupero dei campeggi esistenti. Non sono ammessi ampliamenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	conservazione e recupero di impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito il recupero e l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti e dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione nonchè l'ampliamento degli impianti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, previo SIP, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/50 della superficie fondiaria nonchè la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,001 mc/mq e altezza massima 7 ml.
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.</b>
<b>6.1</b>	<b>infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto di energia nel rispetto della

	<b>comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
<b>6.2</b>	<b>installazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 del DPR 380/01)</b>	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Consentiti gli impianti fotovoltaici
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Non compatibili
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Non consentiti
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali.
7.2.1	viabilità locale	E' consentita esclusivamente l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve

		fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta nel rispetto della morfologia dei luoghi, con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Conservazione e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	conservazione del paesaggio agrario e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
7.4.1	Porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli articolo 12 e 61 delle presenti norme
7.4.2	nodi di scambio	

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Paesaggio agrario di rilevante valore - norma regolamentare</b>		
<b>1</b>	<b>elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</b>

<b>del paesaggio rurale</b>		
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture. colori. materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 13**  
***(paesaggio agrario di valore)***

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.
2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola
4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.

**Tab. A) Paesaggio agrario di valore - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Seminativi di media e modesta estensione</p> <p>Colture tipiche o specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti castagneti, noccioleti)</p> <p>Vivai</p> <p>Colture orticole</p> <p>Centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari</p>	<p>mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sviluppo prodotti locali di qualità</li> <li>- sviluppo agriturismo</li> <li>- creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione</li> <li>- valorizzazione energia rinnovabile</li> <li>- formazione e qualificazione professionale</li> <li>- rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete</li> <li>- Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante</li> <li>- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali</li> <li>- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti</li> <li>- attenta politica di localizzazione e insediamento</li> <li>- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione</li> </ul> <p>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali</p>	<p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Suddivisione e Frammentazione</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci</p>

<b>Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela/disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile</b> <b>- sviluppo prodotti locali di qualità</b> <b>- sviluppo agriturismo</b> <b>- ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali</b> <b>- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica</b>	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
<b>1.2</b>	<b>manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
<b>1.2.1</b>	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre al recupero e ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; La cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità

		geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero e ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture e SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale.
1.2.3	abitazione rurale	Oltre al recupero delle abitazioni rurali esistenti è consentita la nuova realizzazione con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) nonchè ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.

<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Rafforzamento dei centri rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	E' consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati nei tessuti da recuperare e nella rete viaria esistente. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/01)</b>	E' consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	E' consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle architetture rurali e promozione della qualità architettonica degli insediamenti</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e le leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di</b>	E' consentita la sostituzione edilizia se migliorativa della qualità del paesaggio agrario e degli insediamenti. Non sono consentite nuove realizzazioni.

	<b>demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01.</b>	
<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non compatibile
<b>4</b>	<b>Usò produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>mantenimento della vocazione agricola in relazione ad uno sviluppo sostenibile mediante:</b> - promozione prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - formazione e qualificazione professionale <b>afforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione delle attività compatibili con il paesaggio agrario di valore, promozione prodotti locali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/01 nonché per ampliamenti inferiori

		al 20% deve essere redatto il SIP.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co.1 lettera d) del DPR 380/01 e alle nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite previo SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Recupero e valorizzazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori paesistici preesistenti
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, dell'art. 3 del DPR 380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del DPR 380/01 nonché per ampliamenti inferiori al 20% deve essere redatto il SIP. Il SIP deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett. e.5 DPR 380/01)</b>	Consentiti, se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore

4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate a discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.6.2	nuova realizzazione	
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	
4.7.1	recupero e ampliamenti	
4.7.2	nuova realizzazione	
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.2	nuova realizzazione	Consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Fruizione e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finite. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01 nonché l'ampliamento inferiore al 20% è subordinata a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	

5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Non consentiti
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Non consentiti
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche, centri culturali e musei</b>	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali e della cultura contadina nonché la studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture. La ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 co 1 del DPR 380/01 nonché l'ampliamento inferiore al 20% è subordinata a SIP ed alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita previo SIP preferibilmente mediante recupero edifici esistenti. Il SIP deve prevedere la misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei campeggi esistenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito previo SIP esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. Il SIP deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro

		fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e all'adeguamento funzionale dei servizi necessari per la loro fruizione è consentito l'ampliamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti, previo SIP, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/20 della superficie fondiaria nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,015 mc/mq e altezza massima 7 ml.
<b>6</b>	<b>Usò tecnologico</b>	<b>Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.</b>
<b>6.1</b>	<b>infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
<b>6.2</b>	<b>istallazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam . La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate e di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale Consentita

<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Consentiti previo SIP
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali
7.2.1	viabilità locale	E' consentita esclusivamente la realizzazione della viabilità di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative e subordinati a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	Viabilità di servizio all'uso agricolo o ad altri usi con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna

7.2.5	Percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Compatibili
7.2.6	piste ciclabili	Compatibili
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. I parcheggi sono comunque subordinati al SIP.
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali nonché contenere proposte di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
7.4.1	Porti e aeroporti	Non compatibili. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli
7.4.2	nodi di scambio	articolo 12 e 61 delle presenti norme

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

**Tabella C Paesaggio agrario di valore - norma regolamentare**

<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non è consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale</b>	

<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 m se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 14**  
***(paesaggio agrario di continuità)***

1. Il Paesaggio agrario di continuità è costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.
2. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da diffusa edificazione utilizzabili per l'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l'attività agricola
3. La tutela è volta alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, alla valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici.
4. Previa procedura di valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne può consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo.

**Tab. A) Paesaggio agrario di continuità - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Seminativi di media e modesta estensione</p> <p>Vivai</p> <p>Colture orticole</p> <p>Zone a edificazione residenziale o produttiva sparsa con superfici coperte inferiori al 30% dell'unità cartografata realizzata in conformità ai SUV o in contrasto con essi.</p> <p>Aree nude o improduttive soggette ad attività temporanee improprie o in abbandono in attesa di diversa destinazione</p>	<p><b>Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso</b></p> <p><b>-Attenta politica di localizzazione e insediamento</b></p> <p><b>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</b></p> <p><b>- sviluppo prodotti locali di qualità</b></p> <p><b>- sviluppo agriturismo</b></p> <p><b>- creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione</b></p> <p><b>- Valorizzazione energia rinnovabile</b></p> <p><b>- Promozione formazione e qualificazione professionale</b></p> <p><b>- Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni</b></p> <p><b>Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione</b></p> <p><b>- modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni</b></p> <p><b>Salvaguardia delle architetture rurali</b></p>	<p>modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale</p> <p>Ulteriore suddivisione e frammentazione</p> <p>modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo</p> <p>Riduzione di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo</p> <p>Intensità di sfruttamento agricolo</p> <p>Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo</p> <p>Intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi , capannoni industriali, torri e tralicci</p>

<b>Tabella B) Paesaggio agrario di continuità – Disciplina delle azioni / trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela/disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica</b>	Sono consentite le sistemazioni idrauliche. Sono compatibili inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
<b>1.2</b>	<b>manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammessi nuove

		realizzazioni subordinatamente al SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e prevedere opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale.
1.2.3	Abitazione rurale	Oltre al recupero e all'ampliamento degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero (lettere a, b, c, d del DPR 380/01) anche con ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata alla redazione del SIP che deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	consentita la realizzazione di centri rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mq e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree (ai sensi della l.r.38/99)
<b>2</b>	<b>Uso di attività di urbanizzazione</b>	<b>Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti</b> <b>Individuazione linee di sviluppo</b>

		<b>urbanistico ed edilizio compatibili</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	E' consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. Il SIP deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/01)</b>	E' consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/01)</b>	E' consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e promozione della qualità architettonica degli insediamenti</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01.</b>	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a valutazione di compatibilità paesistica e nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.

3.3	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Compatibili in relazione a specifiche e comprovate esigenze.
4	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:</b> - sviluppo prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - Promozione formazione e qualificazione professionale - Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni
4.1	<b>laboratori artigianali</b>	Promozione e sviluppo delle attività compatibili con il paesaggio agrario e di miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.2	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete

4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti previo SIP. Il SIP dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad

		aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a SIP che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett.e.5 DPR 380/01)</b>	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (e.7)</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6.2	nuova realizzazione	
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/01)</b>	
4.7.1	recupero e ampliamenti	
4.7.2	nuova realizzazione	
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
4.8.2	nuova realizzazione	Consentita la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile</b>

<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio agrario.
5.1.1	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti previo SIP. Il SIP dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibili.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili.
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Promozione dell'attività agricola tradizionale nonché la studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti superiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione	Consentita previo SIP per strutture scientifiche o centri culturali legati alla attività agricola tradizionale ed allo studio di tecniche innovative nonché la promozione del rapporto città campagna mediante recupero edifici esistenti con adeguamento dei materiali, colori e finiture. Possono altresì essere previste soluzioni di qualità architettonica di cui all'art. 52 delle presenti norme.

<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei campeggi esistenti.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito previo SIP esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. Il SIP deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere la misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentita, previo SIP, la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	conservazione degli usi compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito ampliamento fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, previo SIP.
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.</b>
<b>6.1</b>	<b>infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti.
<b>6.2</b>	<b>istallazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	Subordinate a SIP. Il SIP deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam . La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale

		sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate, e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Consentita inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o Verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Consentiti previo SIP
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.2.1	viabilità locale	Consentita la realizzazione della viabilità locale connessa ai nuovi interventi.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti subordinatamente a SIP ovvero a VIA nei casi previsti. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
7.2.3	grande viabilità	Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica

		complessiva dei luoghi.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi .I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentiti
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. I parcheggi sono comunque subordinati a SIP.
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario nonché prevedere misure ed opere mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.4.1	porti aeroporti	Consentita, previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di autorizzazione per ampliamenti, delle infrastrutture legittimamente autorizzate ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale
7.4.2	nodi di scambio	Consentita inoltre la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale.

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Paesaggio agrario di continuità - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	Conservazione. Le conformazione rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
<b>2</b>	<b>Elementi vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del

		PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98</b>	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>Morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.

<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

**art. 15**  
***(paesaggio degli insediamenti urbani)***

1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione. Tali ambiti sono perimetrati dalle presenti Norme come aree urbanizzate con gli effetti di cui agli articoli 7 co. 7 e 31 quinquies della l.r. 24/98. Il riferimento per la individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell' Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato, in particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo con percentuale di occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in relazione anche del grado di trasformazione del territorio, nonché in relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.
2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

**Tab. A) Paesaggio degli insediamenti urbani - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Insedimento residenziale e/o produttivo continuo di recente formazione con superficie occupata maggiore del 30% dell'unità cartografata</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo espansione</li> <li>- promozione di tessuti integrati</li> <li>- Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)</li> </ul> <p>Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico</li> <li>- conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare</li> <li>- Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale</li> <li>- controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.</li> </ul>	<p>Intrusioni di elementi estranei e incongrui , con il paesaggio dell'insediamento urbano e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche</p> <p>Modificazioni dell'assetto urbanistico di tessuti urbani moderni di qualità</p> <p>Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico</p> <p>Depositi e discariche incontrollate</p>

<b>Tabella B ) Paesaggio degli insediamenti urbani - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
	<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>	<b>obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con paesaggio urbano</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre alle categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentite nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica.
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione del paesaggio urbano</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero con valenza paesistica. Il Sip deve fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.

2.2	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazioni esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
2.3	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti o ammessi dalle presenti norme. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3	<b>Uso residenziale</b>	<b>Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani.</b>
3.1	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettere a, b, c, d) co. 1 del DPR 380/01 alle leggi regionali di recepimento nonchè ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica.
3.2	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Per interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi o di completamento deve essere redatto il SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o completamenti i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra e la riqualificazione ambientale quali indicazioni per la vegetazione. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
3.3	<b>istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non compatibile.

<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
<b>4.1</b>	<b>Laboratori artigianali</b>	Promozione di tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
<b>4.2</b>	<b>Strutture commerciali e terziarie</b>	Promozione dei tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.2.2	Nuova realizzazione e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture commerciali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo le strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.

4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici generali previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>4.4</b>	<b>Strutture produttive industriali</b>	Sviluppo sostenibile delle attività compatibili ed eliminazione anche con rilocalizzazione delle strutture quando non compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive previo SIP. Il Sip in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano ed in relazione al trattamento dei margini con i tessuti urbani e i paesaggi circostanti. Il piano deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)</b>	Non Consentito
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3</b>	Riqualificazione e recupero dei paesaggi degli insediamenti urbani. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.

	<b>lettera e.7 DPR 380/01)</b>	
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo se legati ad attività esistenti legittimamente autorizzate e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.2	nuova realizzazione	
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Divieto di ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture ricettive. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>Strutture scientifiche e centri culturali, musei</b>	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture scientifiche e centri culturali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	eliminazione anche con rilocalizzazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi.
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani

5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloritura, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20% dei volumi di servizio esistenti.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentita la realizzazione di impianti sportivi all'aperto e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
<b>6</b>	<b>Usò tecnologico</b>	<b>fruizione funzionale del paesaggio urbano</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	E' consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previo SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e prevedere misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
<b>6.2</b>	<b>istallazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	E' consentita la realizzazione previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Conservazione degli impianti esistenti
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	Non compatibili
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
<b>7</b>	<b>Usò infrastrutturale</b>	<b>fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	E' consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.

<b>7.2</b>	<b>Nuove infrastrutture</b>	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.2.1	viabilità locale	E' consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi di trasformazione ammessi dalle presenti norme.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti subordinatamente a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.3	Grande viabilità	Consentita e subordinatamente a SIP Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
<b>7.3</b>	<b>Infrastrutture di trasporto esistenti</b>	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r.24/98. Il SIP
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto

		urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Conservazione ed adeguamento funzionale delle strutture esistenti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.
7.4.2	nodi di scambio	Consentiti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.

3. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Paesaggio degli insediamenti urbani - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>Elementi geomorfologici</b>	
1.1	<b>Duna</b>	
1.2	<b>Rocce nude</b>	
<b>2</b>	<b>elementi di vegetazione naturale</b>	
2.1	<b>patrimonio forestale</b>	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
2.2	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
3.1	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.

<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98</b>	Conservazione e rafforzamento della vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>Qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di

		qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

**art. 16**  
***(Paesaggio degli insediamenti in evoluzione)***

1. Il Paesaggio dell'insediamento in evoluzione è costituito da ambiti anche parzialmente edificati in via di trasformazione o comunque individuati come compatibili con programmi di sviluppo urbano. Possono comprendere territori con originaria destinazione agricola ma ormai inseriti in tessuti urbani o ad essi immediatamente circostanti.
2. Nei paesaggi in evoluzione possono essere consentite varianti agli strumenti urbanistici a scopo edificatorio.
3. La tutela è volta a promuovere la qualità degli insediamenti urbani attraverso la realizzazione di tessuti integrati, il controllo delle tipologie architettoniche e delle tecniche e dei materiali costruttivi, con l'obiettivo primario di garantirne l'adeguato inserimento nel contesto paesaggistico circostante, con particolare riguardo alla visibilità degli insediamenti medesimi dai paesaggi di pregio adiacenti, naturali e agrari, mediante il ricorso a opportune modellazioni dei volumi e dell'area di sedime, a schermature vegetazionali e ad ogni altro idoneo accorgimento di mitigazione.
4. La tutela è volta inoltre alla conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito, anche mediante il mantenimento di corridoi verdi all'interno dei tessuti e di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

**Tab. A) Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Insedimenti residenziale discontinuo rado e nucleiforme                      Con superficie occupata inferiore al 30% dell'unità cartografata                      Aree verdi urbanizzate (ville comunali , giardini pubblici e privati comprensivi dei manufatti interni al perimetro; aree utilizzate per campeggi, attività sportive, parchi di divertimento comprese le strutture annesse di servizio; cimiteri)                      Insediamenti industriali, commerciali e dei grandi impianti di servizio con superficie coperta &gt;50%                      Aree utilizzate a depositi o smistamento merci                      Aree in corso di trasformazione                      Aree con caratteristiche compatibili con l'edificazione</p>	<p>Gestione dell'ecosistema urbano mediante                      - Controllo espansione                      - promozione di tessuti integrati                      - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)</p> <p>Individuazione di linee di sviluppo urbano compatibile e riqualificazione e recupero della qualità architettonica dell' insediamento in evoluzione</p> <p>- incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico                      - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici da ristrutturare                      - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale                      - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.                      - inserimento nel contesto paesaggistico con particolare attenzione alle visuali verso gli insediamenti medesimi dai paesaggi di pregio adiacenti, naturali e agrari, mediante il ricorso a opportune modellazioni dei volumi edilizi e dell'area di sedime, a schermature vegetazionali e ad ogni altro idoneo accorgimento di mitigazione.</p>	<p>Intrusioni di elementi estranei e incongrui , con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche</p> <p>Modificazioni della morfologia dei luoghi</p> <p>Interruzione di processi ecologici e paesistici</p> <p>Modificazioni dell'assetto insediativi storico</p> <p>Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio Geologico                      Depositi e discariche incontrollate</p>

<b>Tabella B Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
	<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>	<b>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con il processo di evoluzione urbana</b>
<b>1.1</b>	<b>Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente.
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Oltre alle categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co. 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentite nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazioni rurali	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentiti previo piano attuativo corredato del SIP. Il SIP che deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
<b>2</b>	<b>Urbanistico</b>	<b>gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione dei paesaggi urbani in evoluzione</b>
<b>2.1</b>	<b>Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f</b>	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero con valenza paesistica. Il Sip deve

	<b>del DPR 380/01)</b>	fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>2.2</b>	<b>Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.
<b>2.3</b>	<b>Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti. La realizzazione di servizi correlati a nuovi insediamenti è subordinata al SIP e deve essere contestuale all'intervento residenziale. Deve inoltre essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Promozione della qualità architettonica degli insediamenti e riqualificazione dei paesaggi in evoluzione</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento) nonché ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>3.2</b>	<b>Costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	Consentiti previo SIP. Il SIP, che correda il progetto o il piano attuativo deve essere corredato di indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la vegetazione; gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Le costruzioni devono garantire la qualità architettonica essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le finiture in

		legno, con mattoni o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica tipica delle tipologie edilizie proprie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non compatibili.
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Promozione di realizzazione di tessuti integrati, riqualificazione, recupero e valorizzazione del paesaggio dell'insediamento in evoluzione</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale e miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica del nuovo inserimento.
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di strutture commerciali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica e in ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade.

		Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>4.3</b>	<b>Servizi pubblici generali</b>	Valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità e di miglioramento della qualità architettonica dei tessuti edilizi.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere garantita comunque la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione	E' consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici generali previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Sviluppo sostenibile delle strutture produttive compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, d art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento). La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.4.2	nuova realizzazione	Sono consentiti subordinatamente al SIP che deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze</b>	Consentiti se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati alle attività legittimamente autorizzate.

	<b>temporanee (e.5)</b>	
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (e.7)</b>	Riqualificazione e recupero del paesaggio dell'insediamento in evoluzione. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano e la funzione residenziale.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici e subordinatamente a SIP che fornisca elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e preveda adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (e.7)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Divieto ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Divieto ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>5</b>	<b>Usò turistico sportivo e culturale</b>	Promozione di creazione di tessuti integrati.
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e le leggi regionali di recepimento). Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture ricettive. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>5.2</b>	<b>Attrezzature di ristoro e soccorso</b>	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Compatibili

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibili
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano e dei beni del patrimonio culturale.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	E' consentita la realizzazione di strutture scientifiche e centri culturali. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'art. 52 delle presenti norme.
<b>5.6</b>	<b>Campeggi</b>	Conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito l'adeguamento funzionale dei servizi dei campeggi esistenti nonché gli ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Compatibile.
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti, è consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.8</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio o dell'insediamento in evoluzione.

5.8.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento) e agli ampliamenti degli impianti sportivi esistenti, è consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e dei servizi necessari alla loro fruizione.
5.8.2	nuova realizzazione nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>fruizione funzionale del paesaggio dell'insediamento in evoluzione</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	E' consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previo SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e prevedere misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
<b>6.2</b>	<b>istallazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	E' consentita la realizzazione previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	E' consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.2.1	viabilità locale	E' consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi da realizzare prevista nel

		piano attuativo con valenza paesistica approvato.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	consentito e subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione sulla impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e nonché proposte di mitigazione dell'impatto sul tessuto urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.3	grande viabilità	Consentita e subordinatamente a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	Parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.3	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio dell'insediamento in evoluzione
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98. Il SIP
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.

<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Conservazione ed adeguamento funzionale delle strutture esistenti previo SIP che deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.
7.4.2	nodi di scambio	Consentiti previo SIP. Il SIP deve prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel paesaggio dell'insediamento in evoluzione e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Paesaggio degli insediamenti in evoluzione - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>Elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	
<b>1.2</b>	<b>Rocce nude</b>	
<b>2</b>	<b>elementi di vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondo valle umidi</b>	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.

<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98</b>	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
<b>3,5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertutra piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.

5.2	<b>Qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare <b>preferibilmente</b> : muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	<b>Recinzioni</b>	<b>Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.</b>
5.4	<b>elementi di arredo urbano</b>	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	<b>cartelloni pubblicitari</b>	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

**art. 17**  
**(parchi, ville e giardini storici)**

1. Il Paesaggio delle ville, parchi e giardini storici è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di ville, parchi e giardini storici che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.
2. Nel paesaggio dei parchi e giardini storici sono individuate anche le ville, i parchi e giardini che, anche non rientrando all'interno dei provvedimenti di vincolo, pure si distinguono per l'interesse storico artistico e naturalistico e connotano il paesaggio.
3. In tale ambito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 24/98.
4. La tutela è volta al mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale e architettonico storico.
5. Per tale paesaggio costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica le presenti ulteriori prescrizioni.

<b>Tab. A) Parchi, ville e giardini storici - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>		
<b>Componenti del paesaggio</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
Ville e giardini storici individuati nel PTPR	Mantenimento e conservazione patrimonio naturale e culturale storico	<p>Modificazioni della morfologia dei luoghi</p> <p>Modificazioni della compagne vegetale</p> <p>Deterioramento dei manufatti e delle varietà botaniche</p> <p>Modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione delle relazioni visive, storico culturali, simboliche</p>

<b>Tabella B Parchi, ville e giardini storici - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
	<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>	<b>obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Non consentiti
<b>1.2</b>	<b>manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	<b>conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente</b>
1.2.1	magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentita la conservazione dei manufatti esistenti con adeguamento dei materiali e delle finiture. Non sono consentiti ampliamenti nè nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	edificazione residenza agricoltore	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non Consentito
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	Non consentiti
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	consentiti esclusivamente opere di manutenzione ed adeguamento funzionale delle reti idriche, energetiche e fognarie esistenti pervio SIP.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 34 e.2)</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La realizzazione di servizi è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>conservazione del patrimonio edilizio esistente</b>

3.1	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e risanamento conservativo. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie né ampliamenti.
3.3	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01</b>	Non Consentito
3.4	<b>Istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non Consentito
4	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>la tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici</b>
4.1	<b>laboratori artigianali</b>	conservazione usi compatibili con la tutela dei valori storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	La realizzazione di nuove attività produttive artigianali compatibili è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.
4.2	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Promozione, fruizione e tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo
4.2.2	nuova realizzazione	conservativo

		<p>La realizzazione di nuove attività terziarie può essere consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP.</p> <p>Non è consentito introduzione di nuove attività commerciali.</p> <p>Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità delle attività e degli interventi con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere misure, azioni e opere di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.</p>
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi pubblici o di interesse pubblico esistenti.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	<p>La realizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico è consentita se utilizza edifici esistenti senza introduzione di nuove cubature previo SIP.</p> <p>In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.</p> <p>Non sono consentite ristrutturazioni edilizie, nuove edificazioni né ampliamenti.</p>
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	<b>eliminazione anche con rilocalizzazione</b>
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non compatibili
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)</b>	Non compatibili
<b>4.6</b>	<b>Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione in quanto non compatibili con il contesto paesaggistico

	<b>e.7 DPR 380/01)</b>	
4.6.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile
4.6.2	nuova realizzazione	Non compatibile
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti all'interno del perimetro dei manufatti esistenti esclusivamente se indispensabili per la fruizione dell'area
4.7.2	nuova realizzazione	
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibili
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibili
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	L'introduzione di nuove attività ricettive è consentita se utilizza edifici esistenti previo SIP. In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non Consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	fruizione dell'area nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito esclusivamente per la fruizione dell'area previo SIP
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite strutture mobili esclusivamente per la fruizione dell'area previo SIP . Il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	

5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Promozione e fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle strutture esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture di cui alla disciplina regolamentare.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	L'introduzione di nuove attività scientifiche, culturali e museali è consentita se utilizza edifici esistenti previo SIP. In ogni caso il Sip deve fornire elementi di valutazione della compatibilità con i valori vegetazionali architettonici, e culturali riconosciuti e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non consentite ristrutturazioni, ampliamenti né nuove edificazioni
<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>5.6</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite la conservazione delle attività esistenti mediante manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo Non sono ammessi ristrutturazioni né ampliamenti.

5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
6	<b>Uso tecnologico</b>	<b>fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali</b>
6.1	<b>infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 34 e.3) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare(elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi previo SIP che deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	<b>istallazione di impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 34 e.4)</b>	Non consentita
6.3	<b>Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	
6.4	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	
6.5	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi totalmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali</b>
7.1	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Non Consentito
7.2	<b>nuove infrastrutture</b>	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.2.1	viabilità locale	Consentita esclusivamente per la fruizione dell'area e prevista in un progetto di recupero complessivo dell'area nel rispetto della morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente previo SIP. Il Sip deve fornire

		elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni ed opere di miglioramento della qualità del contesto.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non compatibile
7.2.3	grande viabilità	Non compatibile
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti purchè non alterino lo stato dei luoghi
7.2.6	piste ciclabili	Consentite previo SIP Il Sip deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dei materiali e prevedere azioni e opere di miglioramento della qualità del contesto.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	consentite piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti solo se non realizzabili all'esterno dell' area e completamente interrati , previo SIP. Il Sip deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei luoghi e sulla compatibilità degli interventi e prevedere sistemazioni paesaggistiche di mitigazione e miglioramento della qualità del contesto.
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	fruizione del paesaggio dei parchi e giardini storici nel rispetto dei valori naturali, storico culturali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Tutela dei valori naturali e storico culturali del paesaggio dei parchi e giardini storici
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibile
7.4.2	nodi di scambio	Non compatibile

6. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Parchi, ville e giardini storici - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>Norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>Elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>duna</b>	
<b>1.2</b>	<b>rocce nude</b>	
<b>2</b>	<b>elementi di vegetazione naturale</b>	
<b>2.2</b>	<b>patrimonio forestale</b>	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98
<b>2.3</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.4</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini degli insediamenti e dei tessuti esistenti
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali.
<b>3.4</b>	<b>Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98</b>	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.

<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	Occorre evitare , terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Sono vietati infissi esterni in alluminio anodizzato, di qualsiasi colore. Vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni. E'

		<p>consentito l'uso di cemento martellinato o scalpellato. Per le facciate è preferibile la muratura in tufo o altre pietre locali, intonaci tradizionali, soglie e riquadrature di finestre e porte in peperino o altre pietre locali.</p> <p>Dovranno essere evidenziati gli elementi originali quali archi, edicole, contrafforti, brucature ecc. da documentare con apposita documentazione fotografica da allegare a domanda di concessione o successiva alla emersione della necessità in corso lavori.</p> <p>Deve essere stabilita la tabella dei colori ammessi per le tinteggiature esterne degli edifici.</p>
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	<p>Nei progetti di recupero deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il paesaggio dei parchi e giardini storici. In particolare i</p> <p>devono essere redatti progetti per</p> <p>pavimentazione stradale carrabile e marciapiedi, strade pedonali, scalinate e rampe e devono essere recuperare, quando possibile, le pavimentazioni stradali originarie e le nuove pavimentazioni devono essere realizzate nel rispetto dei disegni originari e con materiale litoide tipico dei luoghi deve essere prevista la tipologia dei corpi illuminanti delle aree pubbliche.</p>
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non Consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

**art. 18**  
**(paesaggio dell'insediamento storico diffuso)**

1. Il Paesaggio dell'insediamento storico diffuso è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di testimonianza storico archeologica anche quando interessate da rilevante grado di naturalità e /o dal modo d'uso agricolo.
2. Si tratta di ambiti che comprendono elementi puntuali, lineari o areali di interesse storico – archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della struttura territoriale.
3. La tutela è volta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia dei beni o che ne alterino la percezione d'insieme.

<b>Tab. A) Paesaggio dell'insediamento storico-archeologico diffuso - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica</b>		
<b>Componenti del paesaggio</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Beni puntuali e lineari di interesse archeologico e loro aree di rispetto                      Ambiti di interesse archeologico                      Ambiti di interesse storico monumentale                      Beni puntuali e lineari di interesse storico e loro aree di rispetto                      Viabilità storica                      Insediamenti contemporanei di qualità architettonica o testimonianza di forme di insediamento legate alla bonifica.</p>	<p>- Mantenimento e conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio storico e archeologico                      - Creazione e gestione di aree attrezzate per la fruizione dei beni di interesse storico archeologico anche in funzione della realizzazione di parchi archeologici di cui all'articolo 31 ter della l.r. 24/98                      - promozione delle attività didattiche e conoscitive</p>	<p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema</p> <p>Attività che pregiudicano la caratteristica di testimonianza storica e archeologica del paesaggio determinandone la deconnotazione</p> <p>Attività che pregiudicano la fruizione dei beni scavati e non scavati</p> <p>Deterioramento delle strutture emergenti</p> <p>Tendenza all'abbandono al degrado e alla distruzione</p>

<b>Tabella B Paesaggio dell'insediamento storico-archeologico diffuso - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</b>		
<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>		<b>obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>conservazione del paesaggio agricolo tradizionale nel rispetto delle testimonianze storico archeologiche</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica</b>	Nelle zone archeologiche non comprovate da scavi l'approfondimento delle arature è subordinato alla esecuzione di scavi e di rilevamenti da eseguirsi a carico dei proprietari o detentori dei terreni sotto il controllo della Soprintendenza. Sono consentite le sistemazioni idrauliche se attuate con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo nonchè, previo SIP, silos e impianti serra. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali.
<b>1.2</b>	<b>Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo</b>	conservazione del paesaggio naturale o agricolo tradizionale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili	Consentito il recupero e un aumento di volume inferiore 20% dei manufatti esistenti. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Sono consentite le categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 co. 1 del DPR 380/01 sui manufatti esistenti. Non sono Consentite nuove costruzioni.
1.2.3	Abitazione rurale	Sono consentite le categorie di intervento di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 3 del DPR 380/01 sui manufatti esistenti. Non Consentita nuova costruzione.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono consentite tramite recupero degli edifici esistenti con categorie di intervento di cui alle

		lettere a) b) c) dell'articolo 3 del DPR 380/01 o mediante ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del DPR 380/01 e ampliamenti inferiori al 20% previo SIP nel rispetto delle tipologie tradizionali. Il Sip, dove possibile, deve indicare gli eventuali accorgimenti per preservare il contesto di giacenza del patrimonio storico archeologico
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non Consentito
<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico</b>
<b>2.1</b>	<b>Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	Consentiti previo piano attuativo con valenza paesistica finalizzato al recupero approvato. Il SIP deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante, prevedere interventi di recupero e valorizzazione dei beni presenti e sistemazioni paesaggistiche di miglioramento del contesto rurale. Negli ambiti di interesse archeologico sono consentiti esclusivamente se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
<b>2.2</b>	<b>Interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Consentito adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti o realizzazione di nuove opere correlate alle trasformazioni consentite dalle presenti norme previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico sono consentiti esclusivamente se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
<b>2.3</b>	<b>Interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti

		<p>previo SIP.</p> <p>Negli ambiti di interesse archeologico consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98, previo SIP.</p> <p>In entrambi i casi il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e prevedere misure di miglioramento del contesto paesaggistico.</p>
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Tutela dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	<p>Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.</p> <p>La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/01 è subordinata a SIP che deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento</p>
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/01</b>	Non Consentito
<b>3.3</b>	<b>Istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/01 lettera e.5)</b>	Non Consentito
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Tutela e fruizione dei paesaggi e dei beni di interesse storico o archeologico, delle caratteristiche delle tipologie edilizie e della struttura degli insediamenti contemporanei</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	conservazione usi compatibili con la salvaguardia del paesaggio storico e archeologico e contemporaneo di qualità
<b>4.1.1</b>	<b>recupero e ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui alla

		lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentiti ampliamenti.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
4.2	<b>Strutture commerciali e terziarie</b>	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c, art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui alla lettera d) del DPR 380/01 previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentiti ampliamenti
4.2.2	nuova realizzazione	Non Consentito
4.3	<b>servizi pubblici generali</b>	conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei servizi esistenti. La ristrutturazione edilizia, gli adeguamenti funzionali dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi servizi sono consentiti se strettamente correlati agli insediamenti residenziali esistenti previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico consentiti solo se previsti nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98, previo SIP. In entrambi i casi il SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità degli interventi con la tutela dei beni e prevedere misure scavi e ricerche archeologiche sull'area
4.3.2	nuova realizzazione	Non Consentito
4.4	<b>Strutture produttive industriali</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione

4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c, art. 3 del DPR380/01), con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>4.5</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)</b>	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
<b>4.6</b>	<b>Impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto dei paesaggi degli insediamenti di interesse storico archeologico o contemporanei di qualità fruizione dell'area
4.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentita la conservazione delle attività esistenti se compatibili con la tutela e la fruizione dei beni. Ogni intervento di recupero è subordinato a SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere eventuali misure di miglioramento della qualità del paesaggio. Negli altri casi eliminazione con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti esclusivamente per la fruizione dell'area storico archeologica nei parchi archeologici
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile
4.8.2	nuova realizzazione	Non compatibile

<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Salvaguardia e fruizione del paesaggio dell'insediamento storico archeologico diffuso</b>
<b>5.1</b>	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	conservazione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti inoltre ristrutturazioni di cui all'art. 3 co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e leggi regionali di recepimento previo SIP. Il SIP deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente per la fruizione dell'area di interesse storico archeologica
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	consentiti esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98.
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>Strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Promozione e fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e delle caratteristiche tipologiche e strutturali degli insediamenti contemporanei di qualità
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono consentiti previo SIP, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti inferiori al 20%
5.4.2	nuova realizzazione	consentita mediante recupero edifici esistenti . La realizzazione mediante nuove edificazioni è ammessa esclusivamente nei parchi archeologici istituiti ai sensi dell'art. 31ter della l.r. 24/98.

<b>5.5</b>	<b>Campeggi</b>	
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Eliminazione anche con rilocalizzazione
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>5.6</b>	<b>Impianti sportivi coperti</b>	Promozione e fruizione del paesaggio storico e archeologico e degli insediamenti contemporanei di qualità
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito esclusivamente il recupero degli impianti sportivi esistenti previo SIP Non sono ammessi ampliamenti
5.6.2	nuova realizzazione	Non Consentito
<b>5.7</b>	<b>Impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	fruizione dell'area nel rispetto dei beni di interesse storico e archeologico
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	consentito, previo SIP, il recupero degli sportivi esistenti
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>Salvaguardia del paesaggio storico e archeologico</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	Sono consentite, previo SIP, reti idriche e per il trasporto dell'energia, possibilmente interrato, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
<b>6.2</b>	<b>Installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	non consentita
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	Non consentiti
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	

6.5	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
7	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico</b>
7.1	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Non Consentito
7.2	<b>nuove infrastrutture</b>	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.2.1	viabilità locale	Consentita solo viabilità correlata agli insediamenti esistenti o consentiti dalle presenti norme previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico consentita esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Non Consentito
7.2.3	grande viabilità	Non Consentito
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	E' consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi; i tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti,
7.2.6	piste ciclabili	Consentite
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta. I parcheggi sono consentiti se strettamente necessari alla fruizione dei beni previo SIP. Negli ambiti di interesse archeologico consentiti esclusivamente viabilità per la fruizione dei Parchi archeologici istituiti ai sensi dell'articolo 31 ter della l.r. 24/98
7.3	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Fruizione e salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98 Il SIP
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto paesaggistico.

<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Salvaguardia del paesaggio storico archeologico e dei caratteri tipologici e della struttura degli insediamenti contemporanei di qualità
7.4.1	porti e aeroporti	Non compatibile
7.4.2	nodi di scambio	Non compatibile

4. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Paesaggio dell'insediamento storico diffuso - norma regolamentare</b>		
<b>Elementi del paesaggio</b>		<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>Elementi geomorfologici</b>	
1.1	duna	
1.2	rocce nude	
<b>2</b>	<b>elementi di vegetazione naturale</b>	
2.2	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/98.
2.3	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione naturale e ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
2.4	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I piani attuativi finalizzati al recupero devono prevedere piantumazione lungo i margini edilizi con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con

		carattere di filare. Negli ambiti di interesse archeologico non è consentita di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini Non è consentito di messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde
<b>3.4</b>	<b>giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98</b>	obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	Consentiti solo interventi indispensabili di consolidamento del terreno previo SIP. In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi .
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	Occorre evitare , terrazzamenti, sterri, muri di sostegno che possano modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi ad eccezione delle opere per il drenaggio delle acque di superficie, tracciati pedonali, strade di servizio e piazzole di sosta e opere di valorizzazione di giardini esistenti e di sistemazioni di nuovi parchi. In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici. recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda

		corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
<b>5.4</b>	<b>Elementi di arredo urbano</b>	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico

**art. 19**  
***(Reti, infrastrutture e servizi)***

1. Il Paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete infrastrutturale, viaria, autostradale e ferroviaria di rilevante valore paesaggistico per l'intensità di percorrenza, interesse storico e per la varietà e profondità dei panorami che da esse si godono e dalle aree immediatamente adiacenti ad esse, nonché da aree impegnate da servizi generali pubblici e privati di grande impatto territoriale.
2. Tali ambiti sono perimetrati dalle presenti Norme come aree urbanizzate e producono gli effetti degli articoli 7 co. 7, e 31 quinquies della l.r. 24/98.
3. Il riferimento per la individuazione sono le aree rilevate dalla Carta dell' Uso del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato delle reti infrastrutturali e dei servizi generali pubblici e privati, anche attraverso una rivisitazione delle aree obliterate nelle foto aeree ma riconoscibili nella CTR.
4. Il paesaggio delle reti, infrastrutture e servizi è da tutelare unitariamente in ragione della sua funzione di connessione e di fruizione, anche visiva.
5. La tutela è volta alla valorizzazione e riqualificazione dei tracciati stradali e/o ferroviari, al ripristino dei coni di visuale e il recupero della percezione dei resti antichi e dei quadri panoramici che da essi si godono.
6. Sono individuati come compatibili gli usi correlati alla utilizzazione e alla trasformazione dei tracciati viari e ferroviari e, per zone specificamente individuate, alla realizzazione dei manufatti legati alla viabilità nonché, per le aree interessate da grandi impianti di servizi e infrastrutture pubbliche, all'utilizzazione degli stessi.

**Tab. A) Reti, infrastrutture e servizi - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica**

<b>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</b>	<b>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</b>	<b>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</b>
<p>Reti stradali e spazi accessori</p> <p>Ferrovie e superfici annesse</p> <p>Aree immediatamente adiacenti</p>	<p>Sviluppo della funzione di elementi di collegamento e di fruizione dei paesaggi compatibile con le differenti caratteristiche naturali e culturali da tutelare mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salvaguardia o ripristino della percezione dinamica del paesaggio</li> <li>-miglioramento del livello di accessibilità</li> <li>-riqualificazione e migliore utilizzazione della rete esistente e dei collegamenti alla rete secondaria</li> <li>- promozione soluzioni intermodali integrate</li> <li>- delocalizzazione attività che comportano flussi incompatibili di traffico</li> <li>- promozione di infrastrutture urbane a basso dispendio di energia e a traffico contenuto</li> </ul> <p>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico archeologico</p>	<p>Inquinamento ambientale e acustico in ambiente urbano</p> <p>Effetti di intrusione e suddivisione depauperizzanti ed estranei in ambiente naturale e rurale</p> <p>Effetti di interruzione dei processi ecologici e paesaggistici</p> <p>Modificazioni della morfologia dei luoghi e della compagine vegetale</p> <p>Modificazione dell’assetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Modificazione dell’assetto insediativo storico</p>

**Tabella B Reti, infrastrutture e servizi - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela**

	<b>Tipologie di interventi di trasformazione per uso</b>	<b>obiettivo specifico di tutela e disciplina</b>
<b>1</b>	<b>Uso agricolo e silvopastorale</b>	<b>conservazione uso agricolo ove esistente purchè compatibile con la funzionalità dell'infrastruttura viaria</b>
<b>1.1</b>	<b>interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zotecnica</b>	Sono compatibili le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono ammesse inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione anche se necessitano di intelaiature stabilmente infisse nel suolo. Sono ammessi interventi per la realizzazione di orti urbani, vivai e impianti serra. Tutte le opere elencate sono consentite nei limiti della compatibilità con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e la conservazione delle visuali sul paesaggio circostante che da essa si godono.
<b>1.2</b>	<b>nuova costruzione e ampliamento manufatti esistenti</b>	Conservazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Non consentiti
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve prevedere interventi di recupero e il rapporto funzionale e spaziale con il tessuti urbani circostanti. Non sono consentiti ampliamenti.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita

<b>2</b>	<b>Uso per attività di urbanizzazione</b>	<b>Riqualificazione dei tracciati viari, miglioramento delle visuali che da essi si godono sul paesaggio circostante e miglioramamento delle qualità paesistiche del contesto, naturale, agricolo o urbano.</b>
<b>2.1</b>	<b>interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/01)</b>	Consentiti se finalizzati alla riqualificazione paesistica del percorso previo piano di recupero corredato del SIP. Per le zone interessate da tracciati storici il piano deve prevedere oltre le opere di trasformazione per la viabilità moderna, il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso.
<b>2.2</b>	<b>interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Consentite se correlate all'edificazione esistente o agli interventi previsti dalle presenti norme. E' consentito, comunque l'adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione esistenti.
<b>2.3</b>	<b>interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/01 lettera e.2)</b>	Sono consentite tutte le opere di recupero e di adeguamento funzionale dei servizi esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura viaria o ferroviaria e con la tutela delle visuali. E' altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. co. 2 lettere c) e d) del D.M. 2 aprile 1968.
<b>3</b>	<b>Uso residenziale</b>	<b>Conservazione del patrimonio edilizio esistente, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani o rurali.</b>
<b>3.1</b>	<b>Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%</b>	Consentite manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co, 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
<b>3.2</b>	<b>costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione</b>	Non consentita

	<b>non rientranti nella lettera d del DPR 380/01.</b>	
<b>3.3</b>	<b>installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (e.5)</b>	Non consentita
<b>4</b>	<b>Uso produttivo, commerciale e terziario</b>	<b>Conservazione degli usi compatibili la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono</b>
<b>4.1</b>	<b>laboratori artigianali</b>	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità della infrastruttura
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co, 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.2</b>	<b>strutture commerciali e terziarie</b>	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3 co. 1 lettere a, b, c del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.3</b>	<b>servizi pubblici generali</b>	Conservazione dei servizi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle

		visuali che da esse si godono
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Consentita nelle aree già impegnate da servizi pubblici generali o specificamente individuate negli strumenti urbanistici se connessi o compatibili con la funzionalità della infrastruttura viaria. In ogni caso la nuova edificazione è subordinata al SIP che deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e prevedere eventuali misure di compensazione o mitigazione sugli effetti ineliminabili dell'intervento.
<b>4.4</b>	<b>strutture produttive industriali</b>	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>4.5</b>	<b>istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze</b>	Consentita in aree specificamente individuate dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità della infrastruttura viaria.

	<b>temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/01)</b>	
<b>4.6</b>	<b>impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/01)</b>	Conservazione delle attività esistenti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
4.6.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentiti.
<b>4.7</b>	<b>depositi merci o materiali (e.7)</b>	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>4.8</b>	<b>Discariche</b>	eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti ampliamenti
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
<b>5</b>	<b>Uso turistico sportivo e culturale</b>	<b>Riqualificazione e valorizzazione del tracciato viario</b>
5.1	<b>insediamenti turistici e alberghieri</b>	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e delle visuali che da esse si godono
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita
<b>5.2</b>	<b>attrezzature di ristoro e soccorso</b>	Fruizione e valorizzazione del tracciato viario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento nonché gli ampliamenti inferiori al 20% sono subordinati a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità

		funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentite compatibilmente con al funzionalità dell'infrastruttura viaria
<b>5.3</b>	<b>Rifugi</b>	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
<b>5.4</b>	<b>strutture scientifiche e centri culturali e musei</b>	Riqualificazione del tracciato viario e valorizzazione dei paesaggi circostanti
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, b, c art. 3 del DPR380/01) con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d del DPR 380/01 e alle leggi regionali di recepimento è subordinata a SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
<b>5.6</b>	<b>Campeggi</b>	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi dei campeggi esistenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti ad esclusione di quelli strettamente necessari all'adeguamento funzionale.
5.6.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.

<b>5.7</b>	<b>impianti sportivi coperti</b>	Conservazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria e valorizzazione dei paesaggi circostanti.
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi degli impianti esistenti previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto. Non sono consentiti ampliamenti.
5.7.2	nuova realizzazione	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
<b>5.8</b>	<b>impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza</b>	Conservazione e valorizzazione degli usi compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura viaria o ferroviaria
5.8.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	E' consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'adeguamento funzionale dei servizi degli impianti esistenti e l'ampliamento degli impianti all'aperto previo SIP che deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
5.8.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti solo in ambiti individuati dagli strumenti urbanistici compatibilmente con la funzionalità dell'infrastruttura viaria e subordinati a SIP. IL SIP deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità funzionale e spaziale con la infrastruttura viaria e prevedere interventi di miglioramento della qualità paesistica del contesto.
<b>6</b>	<b>Uso tecnologico</b>	<b>fruizione e valorizzazione dei paesaggi circostanti</b>
<b>6.1</b>	<b>Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture di</b>	Sono consentite tutte le opere necessarie alla manutenzione nonché l'adeguamento delle infrastrutture esistenti con eventuali misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul contesto urbano o rurale. E' consentita inoltre previo SIP, la realizzazione di reti idriche e di trasporto dell'energia nel

	<b>trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrorodotti, metanodotti, acquedotti)</b>	rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. Il SIP deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
<b>6.2</b>	<b>installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 lettera e.4 DPR 380/01)</b>	Consentiti solo nelle aree individuate come paesaggio della rete infrastrutturale e già impegnate o destinate a impianti e servizi pubblici generali, previo SIP. Il Sip dovrà fornire gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica in particolare in relazione alla modificazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e alla eliminazione delle relazioni visive, storico culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini.
<b>6.3</b>	<b>Impianti per la produzione di energia areali grande impatto territoriale (centrali idro – termoelettriche, impianti di termovalorizzazione, impianti fotovoltaici)</b>	
<b>6.4</b>	<b>Impianti di produzione energia di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)</b>	
<b>6.5</b>	<b>Impianti di produzione energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto</b>	Consentiti quelli di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie
<b>7</b>	<b>Uso infrastrutturale</b>	<b>Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale</b>
<b>7.1</b>	<b>manufatti di servizio alla viabilità</b>	Consentiti se compatibili con la tutela delle visuali previo SIP
<b>7.2</b>	<b>nuove infrastrutture</b>	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.2.1	viabilità locale	Consentiti
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti previo SIP ovvero del VIA. Il SIP dovrà fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo scenico e panoramico e sulle modificazioni del profilo naturale dei luoghi e prevedere adeguate azioni di compensazione degli effetti ineliminabili dell'intervento da realizzare all'interno dell'area di intervento o ai suoi margini. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività	Consentiti se compatibili con la funzionalità delle infrastrutture esistenti

	con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.6	piste ciclabili	Consentiti se compatibili con la funzionalità dell'infrastruttura esistente
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. La realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale. Nelle zone interessate dai tracciati storici la realizzazione è subordinata al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici e storico monumentali presenti.
<b>7.3</b>	<b>infrastrutture di trasporto esistenti</b>	Riqualificazione e valorizzazione dei tracciati esistenti, fruizione anche visiva dei paesaggi circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 18 ter della l.r. 24/98. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	Nelle zone interessate da tracciati storici deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione del tracciato in uso.
<b>7.4</b>	<b>grandi infrastrutture a servizio della mobilità</b>	Riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture esistenti nel rispetto del contesto urbano o rurale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti solo nelle aree individuate negli strumenti urbanistici previo SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico. Deve inoltre contenere proposte di mitigazione e prevedere sistemazioni paesistiche di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contest urbano o rurale. Nelle zone interessate da beni di
7.4.2	nodi di scambio	

		interesse storico archeologico deve essere effettuato il recupero e la valorizzazione dei beni archeologici presenti e possono prevedere la messa in luce del l'antico tracciato viario e del suo basolato e in questo caso l'eventuale modificazione delle infrastrutture da realizzare.
--	--	---

5. Per tutti gli usi definiti valgono le seguenti disposizioni regolamentari:

<b>Tabella C Reti infrastrutture e servizi - norma regolamentare</b>		
	<b>Elementi del paesaggio</b>	<b>norma regolamentare</b>
<b>1</b>	<b>Elementi geomorfologici</b>	
<b>1.1</b>	<b>Duna</b>	
<b>1.2</b>	<b>Rocce nude</b>	
<b>2</b>	<b>elementi di vegetazione naturale</b>	
<b>2.1</b>	<b>patrimonio forestale</b>	
<b>2.2</b>	<b>vegetazione delle valli e pendici acclivi</b>	Riqualificare e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
<b>2.3</b>	<b>vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi</b>	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
<b>3</b>	<b>Vegetazione antropica</b>	
<b>3.1</b>	<b>alberature aree di margine e di crinale</b>	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
<b>3.2</b>	<b>alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi</b>	
<b>3.3</b>	<b>alberature di margini stradali</b>	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
<b>3.4</b>	<b>giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/98</b>	Obbligo di conservare e rafforzare la vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.

<b>3.5</b>	<b>filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98</b>	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
<b>4</b>	<b>morfologia del terreno</b>	
<b>4.1</b>	<b>scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno</b>	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
<b>4.2</b>	<b>movimenti di terra e modellamenti del terreno</b>	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
<b>5</b>	<b>elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano</b>	
<b>5.1</b>	<b>Coperture</b>	preferibilmente a tetto con manto in coppi , coppi ed embrici o a tegole ; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
<b>5.2</b>	<b>Qualità delle finiture, colori, materiali</b>	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.

<b>5.3</b>	<b>Recinzioni</b>	<b>Utilizzazione di tipologie di recinzioni idonee a garantire la qualità estetica e la tutela delle visuali sul paesaggio circostante</b>
<b>5.4</b>	<b>elementi di arredo urbano</b>	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
<b>5.5</b>	<b>cartelloni pubblicitari</b>	Divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità

### CAPO III

#### **(modalità di tutela dei beni singoli di valore archeologico, storico-architettonico, geomorfologico-naturalistico e vegetazionale)**

#### **Art. 20**

##### ***(individuazione dei beni)***

1. Le presenti Norme dettano specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione per i Beni di carattere archeologico, storico-architettonico, geomorfologico-naturalistico e vegetazionale presenti nel territorio da esse disciplinato.

2. Rientrano nei **beni di interesse archeologico** ai sensi del comma 1:

a) le aree, gli ambiti ed i beni (sia puntuali che lineari) di interesse archeologico, e relative fasce di rispetto, così come individuati e cartografati nelle tavole serie B del PTPR, identificati rispettivamente dai codici **m, mp, ml**; si tratta dei beni già individuati dai PP.TT.PP. come adeguati dal PTPR con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche nell'ambito della collaborazione tra Regione Lazio e Ministero per i Beni e le attività culturali, o introdotte d'ufficio dalla stessa Regione Lazio;

b) i beni puntuali diffusi e i beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, e relative fasce di rispetto, così come individuati e cartografati nelle tavole serie B del PTPR, identificati rispettivamente dai codici **tp** e **tl**;

c) le aree e i beni individuati con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'entrata in vigore delle presenti Norme;

d) i beni del patrimonio archeologico areali e puntuali, i centri antichi-necropoli-abitati, la viabilità antica così come individuati e cartografati nelle tavole serie C del PTPR, identificati rispettivamente dai codici **ara, ca, va**.

3. Rientrano nei **beni di interesse storico-architettonico** ai sensi del comma 1:

a) i borghi e i beni singoli identitari dell'architettura rurale e relative fasce di rispetto così come individuati e cartografati nelle tavole serie B del PTPR, rispettivamente identificati dalle sigle **tra** e **trp**; per tali beni si fa anche riferimento alle tavole serie E3 ter dei PP.TT.PP., ove i beni medesimi sono censiti come manufatti di interesse estetico-tradizionale e individuati dal codice M;

b) i beni del patrimonio monumentale storico e architettonico di tipo areale e puntuale e relative fasce di rispetto, i parchi, giardini e ville storiche, i Beni areali e puntuali così come individuati e cartografati nelle tavole serie C del PTPR, rispettivamente identificati dalle sigle **sam, spm, pv, sac, spc**; per tali categorie di beni si fa anche riferimento alle tavole serie E3 bis dei PP.TT.PP., ove sono censiti i "Beni di interesse storico-monumentale di età medievale e moderna", considerando sia quelli classificati di "notevole consistenza e/o stato di conservazione e valore paesaggistico" sia quelli classificati di "limitata consistenza e/o stato di conservazione e valore paesaggistico".

4. Rientrano nei **beni di interesse geomorfologico-naturalistico e vegetazionale** ai sensi del comma 1:

a) i corsi delle acque pubbliche e relative fasce di rispetto così come individuati e cartografati nelle tavole serie B del PTPR;

b) le aree boscate così come individuate e cartografate nelle tavole serie B del PTPR;

c) i beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relative fasce di rispetto così come individuati e cartografati nelle tavole serie B del PTPR;

d) i filari e gruppi arborei, e relative fasce di rispetto, così come censiti e cartografati nelle tavole serie E3 ter dei PP.TT.PP., considerando sia quelli classificati di “notevole consistenza e/o estensione, continuità, omogeneità, stato di conservazione e valore paesaggistico” che quelli classificati di “media consistenza e/o estensione, continuità, omogeneità, stato di conservazione e valore paesaggistico”.

5. Qualora i beni di interesse archeologico e storico-architettonico indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo risultino essere beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice, gli eventuali interventi ad essi relativi sono anche sottoposti alla procedura di autorizzazione e alle altre disposizioni contenute nella predetta Parte II del Codice; lo stesso dicasi per eventuali altri beni culturali sottoposti alle disposizioni della Parte II del Codice i quali non risultassero tra quelli individuati con le modalità indicate dai commi 2 e 3.

#### **art. 21**

##### ***(Norme per la protezione dei corsi delle acque pubbliche)***

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua di cui al comma precedente sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della regione Lazio; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR .

3. Per la cartografazione dei corsi d'acqua di cui ai commi precedenti, e delle relative fasce di rispetto, nell'area disciplinata dalle seguenti norme si fa riferimento alla ricognizione e alla graficizzazione contenute nelle tavole B del PTPR, le quali fanno seguito alle precedenti analoghe operazioni di ricognizione e graficizzazione attuate dalla Regione Lazio, con la DGR n 211 del 22.02.2002 (atto pubblicato sul BURL n.18 del 29.6.2002 su cinque Supplementi Ordinari per ciascuna provincia), integrata dalla DGR n. 861 del 28.06.2002 e successivamente modificata e precisata con DGR n. 452 del 01.04.2005. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4 della L.R. 24/98, il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.
4. Sono altresì rappresentate nelle Tavole B del PTPR, senza la fascia di rispetto, i corsi d'acqua che la Regione Lazio, in tutto o in parte, abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici entro il 27.04.2006 data di pubblicazione del Decreto Legislativo 24.03.2006 n. 157.
5. E' fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del codice. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/98.
6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a metri 50.
7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano nelle aree urbanizzate esistenti corrispondenti al "Paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi".
8. Qualora le aree di cui al comma precedente coincidano con le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
  - b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
  - c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 17; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della eventuale cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.
11. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è quello contenuto nella disciplina di tutela e di uso del paesaggio individuato al capo II delle presenti Norme, ove espresso; in carenza, può essere applicato quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.
12. Nel Paesaggio degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità, può essere consentita, nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, la realizzazione di infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme, e alle seguenti condizioni:
  - b) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
  - c) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
  - d) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
13. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 12 sono corredati da SIP.
14. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti ed esterno alle aree urbanizzate di cui al precedente comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, può essere consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq può essere consentito l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.
15. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque possono essere consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.
16. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine

dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati da SIP e devono fare ricorso, per quanto possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

- 17 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 146 e 159 del Codice, nonché alla competente Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677.
- 18 Le opere di cui al comma 15 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

## **art. 22**

### ***(norme per la protezione delle aree boscate)***

1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco
3. Si considerano boschi:
  - a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

- b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
  - c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
  - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
  - c) le piantagioni arboree dei giardini;
  - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il Comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.
- 6 Non è richiesta autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
- a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale qualora i medesimi siano corredati dal parere paesaggistico, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;
  - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
  - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
  - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;

- e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilità, punti d'avvistamento;
  - f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
- 7 E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché i piani di gestione e assestamento forestale.
- 8 Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.
- 9 La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.
- 10 Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali ampliamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP). I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.
- 11 In applicazione del Dlgo 18 maggio 2001, n. 227 i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 8 ottobre 2002 “norme in materia di gestione delle risorse forestali” in particolare al Titolo IV ed al relativo “regolamento forestale” attuativo.

## Art. 23

### *( Norme per la protezione dei beni di interesse archeologico )*

1. In corrispondenza dei beni archeologici e delle relative fasce ed aree di rispetto come individuati all'articolo 20 comma 2, ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, secondo quanto disposto dal successivo comma 2, dal preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 152 comma 2 e 154 comma 3 del Codice. In tal caso il parere della Soprintendenza archeologica valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle seguenti specifiche disposizioni.
2. In corrispondenza dei beni archeologici e delle relative fasce ed aree di rispetto come individuati all'articolo 20 comma 2, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice con le procedure di cui al precedente comma 1, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
  - a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell'articolo 3 del DPR 380/01) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica, a meno che non prevedano l'esecuzione di scavi;
  - b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica conferma l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene medesimo; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;
  - c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi in sede di autorizzazione paesaggistica dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
  - d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;

- e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica.
- 9 In tutti i “Paesaggi” individuati dalle presenti Norme, per i beni di cui al presente articolo e relative aree di rispetto, possono essere comunque ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d’insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d’iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza Archeologica riguardano in particolare attività di:
- protezione; con la realizzazione di steccate in legno, recinzioni, coperture dirette, coperture indirette sia provvisorie che definitive con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi arbusti e siepi, movimenti di terra;
  - recupero; con interventi di demolizione ed eventuale ricostruzione, ristrutturazione, ripristino murario, edilizio e volumetrico con e senza cambio di destinazione d’uso, eliminazione di superfetazioni, realizzazione di schermature arboree;
  - accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisorie, realizzazione di reti per l’urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
  - ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;
  - valorizzazione con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità nonché i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.

#### **Art. 24**

##### *( beni di interesse storico-architettonico)*

1. Per i beni così come identificati all’articolo 20 comma 3 lettera a) delle presenti Norme sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e risanamento conservativo; limitatamente alle trasformazioni interne, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia.
2. Tali interventi devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e tenere conto di quanto di seguito prescritto:
  - i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;

- gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati in legno e verniciati, le imposte debbono essere "a persiane" o a sportelloni. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l'uso di metalli purché verniciati;
- la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al successivo comma 7.

4. Nei casi di borghi rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere conservate nella loro originaria integrità.
5. I beni identitari dell'architettura rurale hanno una fascia di rispetto percettivo e paesaggistico di una profondità di metri 50 (cinquanta); all'interno delle fasce di rispetto dei manufatti di valore estetico-tradizionale censiti, legati alla conduzione agricola dei suoli, può essere consentita, previa autorizzazione paesaggistica, la ubicazione di nuovi edifici, pure legati all'uso agricolo del suolo, e purché siano prioritariamente recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario.
6. Per i beni così come identificati all'art. 20 comma 3 lettera b) identificabili come manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; per tali interventi costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a) Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all'eliminazione delle superfetazioni. Pertanto debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi.
  - b) In generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura.
  - c) Il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al successivo comma 7.
7. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto le presenti Norme prescrivono per la coloritura degli edifici quanto segue:

- a) La coloritura dei manufatti edilizi deve sempre essere coerente con l'architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti.
  - b) Gli edifici, i manufatti, ed i complessi in comproprietà rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico, nella coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, devono obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà.
  - c) In generale è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio, è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico-monumentale ed estetico-tradizionale; per gli altri tipi di manufatti si consiglia l'uso di quest'ultimo materiale e si consente l'uso di colori vinilici.
  - d) Le superfici di fondo quando sono realizzate ad intonaco liscio debbono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali nobili, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terrecotte.  
 Quando le superfici di fondo sono lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Quando le superfici di fondo sono composte in materiali litoidi o laterizi in vista, debbono essere ripulite e protette.  
 Per quanto riguarda i rilievi, essi debbono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. Se sono realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali. Vanno, inoltre, conservati e ripristinati i rilievi realizzati in "trompe l'oeil".
- a) Le finiture accessorie quali portoni, finestre, ringhiere, pluviali, ecc. se non sono in legno, ma in ferro, debbono essere verniciate.
  - b) Per la determinazione dei colori originali potrà essere prescritta in sede di autorizzazione l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografica storica.

## art. 25

*(beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relative fasce di territorio contermini)*

1. A tale categoria di beni appartengono le cavità carsico-ipogee di cui alla l.r. n. 20 del 1999, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi.
2. Essi sono ubicati soprattutto al di fuori delle strutture urbane e costituiscono luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio e delle peculiarità paesaggistiche.
3. Detti beni costituiti da localizzazioni puntuali e d'ambito sono tutelati, nelle parti già note, con la relativa fascia di rispetto che deve essere mantenuta integra ed inedificabile per una profondità di metri 50.
4. Non sono comprese tra i beni paesaggistici del presente articolo le aree urbanizzate corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture, ricadenti all'interno della fascia di rispetto.

## Art. 26

*(filari e gruppi arborei e relative fasce di territorio contermini)*

1. A tale categoria di beni appartengono i filari e gruppi arborei, e relative fasce di rispetto, così come censiti e cartografati nelle tavole serie E3 ter dei PP.TT.PP., considerando sia quelli classificati di "notevole consistenza e/o estensione, continuità, omogeneità, stato di conservazione e valore paesaggistico" che quelli classificati di "media consistenza e/o estensione, continuità, omogeneità, stato di conservazione e valore paesaggistico".
2. Detti beni sono tutelati con la relativa fascia di rispetto che deve essere mantenuta integra ed inedificabile per una profondità di metri 50.

**CAPO IV**  
**(Interventi particolari)**

**art. 27**  
**(salvaguardia delle visuali)**

1. Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera d) del Codice, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.
2. La salvaguardia delle visuali deve essere garantita attraverso la protezione:
  - a) delle aree di visuale
  - b) dei punti di vista e dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
3. Le aree di visuale di cui al precedente comma 2 lettera a) sono individuate nella cartografia su cui è riportata la perimetrazione dell'area disciplinata dalle presenti Norme, assieme ai sistemi ed ambiti di paesaggio; per tali aree, ai fini delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, le richieste di trasformazione devono essere obbligatoriamente corredate di appositi studi delle visuali e previste misure ed azioni volte a salvaguardare i quadri panoramici ed i punti di vista da cui essi si godano anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7.
4. I punti di vista, i percorsi panoramici ed i coni visuali di cui al precedente comma 2 lettera b) sono individuati nelle tavole C del PTPR; per essi, ai fini delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, valgono le seguenti prescrizioni di tutela:
5. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
6. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

**art. 28**  
**(attività estrattive)**

1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti.
  - a) In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree individuate come paesaggi in evoluzione e agrario di continuità, quando non compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e nei boschi come definiti dall'articolo 10 della l.r. 24/98 e 22 delle presenti norme salvo quanto disposto al successivo comma 4.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6. L'ampliamento non può superare il 50 % della superficie di cava autorizzata ai sensi della l.r 17/04 ricadente nei beni paesaggistici e non è comunque consentito nelle aree individuate come ambiti di paesaggio naturale, naturale agrario, dell'insediamento storico diffuso e negli altri paesaggi se compresi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nelle aree naturali protette, nei boschi come definiti dall'articolo 22 delle presenti norme, salvo quanto disposto al successivo comma 4. Ogni ampliamento è altresì subordinato alla dimostrazione, amministrativa e documentale, dell'avvenuto recupero paesaggistico di cui al seguente comma 6.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione paesaggistica deve contenere la valutazione di compatibilità con gli obiettivi di miglioramento della qualità del paesaggio individuati per gli ambiti di paesaggio interessati dalle attività di cava; per i beni di interesse archeologico come individuati all'articolo 20 delle presenti Norme è necessario il preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica; per le aree delle Università agrarie e le zone gravate da usi civici è necessario il parere della Direzione regionale competente.
4. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 30/01 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

5. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.
6. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani o progetti di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani con valenza paesistica o progetti di recupero acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 7. I progetti possono riguardare il restauro paesaggistico e la riutilizzazione a fini culturali o di pubblico interesse delle aree escavate.
7. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 6.